



**Bando “Bonus una tantum” per guide turistiche e accompagnatori turistici  
emergenza Covid-19 - Art. 2 L.R. n. 2/2021**

## **Articolo 1**

### **Obiettivo del bando**

1. Il settore del turismo è certamente uno dei settori più colpiti dalla grave crisi economica derivante dall'emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid 19, tuttora in atto. In particolare le guide ed accompagnatori turistici, in ragione sia delle limitazioni agli spostamenti dei turisti in ambito internazionale e nazionale sia delle chiusure dei musei, dei siti archeologici, etc. hanno visto una drastica riduzione della loro attività a decorrere dal 23 febbraio 2020, data dell'Ordinanza del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna che ha reso operative nel territorio regionale le prime misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19.

2. Obiettivo del presente bando, in attuazione dell'art. 2 della Legge regionale 06 aprile 2021 n.2 "INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE PROFESSIONI TURISTICHE, DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ATTIVITÀ ECONOMICHE IN DIFFICOLTÀ A CAUSA DELL'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID-19. NORME IN MATERIA DI TERMINI AMMINISTRATIVI", è quello di dare un ristoro parziale mediante "bonus una tantum", ai soggetti appartenenti alle categorie delle guide turistiche ed accompagnatori turistici, residenti o con domicilio fiscale sul territorio regionale ed operanti al momento dell'attivazione delle restrizioni per il contenimento della pandemia e che hanno subito un evidente danno economico.

3. Tale bando, pertanto, è riservato a coloro che esercitano la professione di guida turistica e accompagnatore turistico di cui all'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013), all'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) ed ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico), in possesso della prescritta idoneità professionale di cui al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000.

4. Al fine di non disperdere un importante patrimonio professionale, fondamentale al supporto del settore turistico, strategico per il tessuto economico regionale, le guide turistiche e gli accompagnatori turistici, beneficiari del presente bando, dovranno essere abilitati alla professione, secondo le disposizioni di cui al precedente comma 3, nonché, in coerenza, avere la residenza o il domicilio fiscale in Regione Emilia-Romagna, prima della data del 23 febbraio 2020.

## **Articolo 2**

### **Dotazione finanziaria**

1. Le risorse complessive disponibili per contributi, in forma di bonus una tantum, di cui presente bando sono pari a complessivi € 1.000.000,00 a valere sull'annualità 2021.

### **Articolo 3**

#### **Beneficiari dei contributi e requisiti di ammissibilità**

1. Possono presentare domanda ed essere beneficiari dei contributi previsti dal presente bando i soggetti, di cui al precedente Art. 1, in possesso dei seguenti requisiti:

- a. devono risultare residenti ovvero avere il domicilio fiscale in Regione Emilia-Romagna. In entrambi i casi, tale requisito, deve essere posseduto prima del 23 febbraio 2020 e permanere al momento della presentazione della richiesta di contributo;
- b. devono esercitare l'attività di Guida Turistica o Accompagnatore turistico in forma di libera professione con Partita Iva;
- c. in alternativa al precedente punto b), il beneficiario deve svolgere l'attività di Guida Turistica o Accompagnatore turistico, in assenza di Partita Iva, nelle forme consentite dalle norme vigenti in materia fiscale, contributiva e del lavoro;
- d. devono essere in possesso della prescritta idoneità professionale di cui al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000. Più specificatamente, devono avere ottenuto la citata idoneità (rilascio del tesserino) prima del 23 febbraio 2020 ovvero, entro tale data, aver presentato richiesta di idoneità professionale ed avere ottenuto l'abilitazione (rilascio del tesserino) alla data di presentazione della richiesta di contributo;
- e. I soggetti beneficiari che svolgano l'attività di Guida Turistica o Accompagnatore turistico, nelle forme individuate ai precedenti punti b) e c), devono essere in possesso della copertura assicurativa di responsabilità civile nell'esercizio della professione obbligatoria per legge, riportando gli estremi della polizza (compagnia e numero di polizza) ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della LR 4/2000 e s.m.i.;
- f. devono aver esercitato l'attività di guida turistica o accompagnatore turistico nel corso dell'anno 2019 e/o nel corso dell'anno 2020;
- g. non devono essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, o non essere stati destinatari di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- i. devono essere in regola con gli adempimenti in materia fiscale e contributiva.

### **Articolo 4**

#### **Tipologia e misura del contributo**

1. I contributi di cui al presente bando potranno essere concessi nel limite massimo complessivo di euro 1.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2021, in base alla seguente ripartizione:
- a. **euro 750.000,00** quale plafond per i contributi ai soggetti di cui all'art. 3 che esercitano la professione **con partita IVA, come indicato alla lettera b) dell'art.3;**
  - b. **euro 250.000,00** quale plafond per i contributi ai soggetti di cui all'art. 3 che esercitano la professione **senza partita IVA, come indicato alla lettera c) dell'art.3;**

2. Il contributo massimo erogabile ai soggetti di cui al precedente comma 1 lett a) è stabilito in € 2.500,00. Il contributo massimo erogabile ai soggetti di cui al precedente comma 1 lett b) è stabilito in € 500,00.
3. A seguito dell'istruttoria delle domande ammesse, per ogni plafond di cui al comma 1, nel caso in cui non sia possibile ammettere a contributo l'importo massimo di cui al comma 2, per insufficienza delle risorse disponibili, si procede alla ripartizione delle risorse dei predetti plafond per il numero delle istanze accettate, determinando il contributo effettivo sia per i soggetti aventi diritto che esercitano con Partita IVA sia per coloro che svolgono l'attività senza Partita IVA.
4. Qualora, attribuito il contributo massimo di cui al comma 2, si verifichi una economia in uno dei due plafond di cui al comma 1, dette risorse saranno destinate ad integrazione dell'altro plafond ed assegnate in misura proporzionale ai soggetti ammessi a contributo nel limite del contributo massimo previsto.

## **Articolo 5**

### **Regime di aiuto e regole sul cumulo dei contributi**

1. I contributi ai soggetti che esercitano la professione con partita IVA saranno concessi in regime "de minimis", secondo quanto stabilito del Regolamento UE 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato su funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2014, pubblicato sulla GUUE del 24 dicembre 2013, serie L352.
2. I contributi erogati alle persone fisiche che esercitano l'attività senza Partita IVA non costituiscono aiuti di stato.
3. I contributi previsti nel presente bando sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, nel rispetto degli eventuali limiti posti da dette agevolazioni.

## **Articolo 6**

### **Modalità e termini di presentazione delle domande di contributo**

1. La domanda di contributo dovrà essere compilata, validata ed inviata alla Regione esclusivamente per via telematica, tramite l'applicazione web "SFINGE 2020" (<https://servizifederati.regione.emilia-romagna.it/fesr2020/>) , le cui modalità di accesso e di utilizzo saranno rese disponibili sul sito internet della Regione al seguente indirizzo: <https://imprese.regione.emilia-romagna.it> nella sezione dedicata al bando. Non saranno ammesse domande presentate con altre modalità.
2. Il Responsabile del Servizio Turismo, Commercio e Sport potrà, con proprio provvedimento e con congruo anticipo rispetto alla apertura della finestra per la presentazione delle domande, procedere alla modifica delle modalità per la compilazione, validazione e trasmissione delle stesse.
3. La domanda di contributo può essere presentata:

- direttamente dal soggetto richiedente, abilitato all'esercizio della professione turistica, avente i requisiti di cui all'art.3;

oppure

- da un altro soggetto al quale venga conferito dal soggetto richiedente, abilitato all'esercizio della professione turistica, avente i requisiti di cui all'art. 3, con procura speciale, un mandato con rappresentanza per la compilazione, la validazione, la sottoscrizione e la presentazione della domanda nonché per tutti gli atti e le comunicazioni conseguenti inerenti all'inoltro della stessa.

**N.B.** La procura, il cui modello è reso disponibile sul sito internet della Regione all'indirizzo <https://imprese.regione.emilia-romagna.it>, nella sezione dedicata al bando, deve essere sottoscritta, digitalmente o manualmente, dal soggetto abilitato all'esercizio della professione turistica, avente i requisiti di cui all'art. 3. In caso di firma autografa dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. La procura deve essere sempre controfirmata digitalmente dal soggetto delegato.

4. La domanda di contributo sarà resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed è quindi soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

5. Fatte salve le ulteriori informazioni che dovranno essere compilate nell'applicativo SFINGE 2020, nella domanda di contributo dovranno essere indicati i seguenti elementi essenziali:

- i dati identificativi del richiedente nonché la presenza dei requisiti soggettivi indicati nell'articolo 3 e richiesti per accedere ai contributi previsti dal bando;
- l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata attivo al quale l'Amministrazione regionale trasmetterà tutte le comunicazioni;
- gli estremi della banca, del conto corrente e dell'IBAN presso il quale si chiede che venga erogato il contributo;
- una dichiarazione di impegno a rispettare tutti gli obblighi previsti nel bando a carico dei beneficiari del contributo;
- una dichiarazione contenente l'impegno a restituire l'importo del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali maturati, in caso di inadempienza rispetto agli obblighi previsti nel presente bando.

6. La domanda non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo (vedi Risposta n. 37 dell'11/01/2021 dell'Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti all'interpello della Regione Toscana).

7. La domanda di contributo dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità della stessa, a partire dalle **ore 10.00 del giorno 21 maggio 2021** e fino alle **ore 13.00 del giorno 11 giugno 2021**. Ai fini del rispetto dei suddetti termini si terrà conto della data d'invio registrata dall'applicativo SFINGE 2020.

8. Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola domanda, anche qualora sia in possesso di abilitazione sia per l'esercizio della professione di guida turistica che di accompagnatore turistico.

9. Non saranno considerate ammissibili le domande presentate con modalità diverse (fatto salvo l'elemento di cui al secondo punto del comma 5, del presente articolo, ove non previsto come obbligatorio ai sensi di legge) o oltre i termini sopra indicati.

## **Articolo 7**

### **Selezione delle domande di contributo**

1. La procedura di selezione delle domande sarà svolta dal Servizio Turismo, Commercio e Sport ed è finalizzata:
  - alla verifica del rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande;
  - al mero controllo formale dei requisiti di ammissibilità per l'accesso ai contributi di cui all'art. 3 del presente bando con particolare riferimento ai requisiti professionali del beneficiario.
2. Le domande non saranno considerate ammissibili nei seguenti casi:
  - a. qualora non vengano presentate con le modalità ed entro i termini di cui all'art. 6 del presente bando;
  - b. nei casi in cui manchino i requisiti di ammissibilità dei proponenti di cui all'art. 3.

## **Articolo 8**

### **Provvedimenti amministrativi a seguito della selezione delle domande**

1. A seguito degli esiti della selezione delle domande di contributo il Responsabile del Servizio Turismo, Commercio e Sport provvederà:
  - con riferimento alle domande ammesse a finanziamento, in esito, ove previsto, alla verifica sulla piattaforma del Registro Nazionale degli Aiuti dell'importo concedibile nel rispetto di aiuto di cui all'art. 5, all'adozione, entro 60 giorni dalla chiusura del termine per la presentazione delle domande, dell'atto di concessione dei contributi e nei successivi 10 giorni alla comunicazione dei relativi provvedimenti di concessione dei contributi nei limiti delle risorse disponibili.
  - Ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione sopra menzionato, nel caso di soggetti che esercitino la professione con Partita IVA, provvederà a verificare, nei casi di legge, che il soggetto richiedente abbia una situazione di regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL. Qualora tale condizione non dovesse essere riscontrata la Regione non potrà procedere alla concessione del contributo. Inoltre, il permanere della situazione di irregolarità contributiva potrà determinare la decadenza della domanda. La relativa documentazione, in corso di validità, sarà acquisita d'ufficio dalla Regione presso gli Enti competenti.
  - Con riferimento alle domande non ammissibili, all'adozione e alla comunicazione del provvedimento che approva il relativo elenco con l'indicazione delle motivazioni per le quali le domande non sono da considerare ammissibili.
  - Alla liquidazione dei contributi concessi.

## **Articolo 9**

### **Obblighi a carico dei beneficiari**

1. I beneficiari del contributo hanno l'obbligo:
  - di rispettare le prescrizioni contenute nel presente bando, consapevoli che, in caso di mancato rispetto delle stesse, la Regione, nei casi previsti, potrà revocare il contributo concesso;
  - di collaborare con la Regione, fornendo alla stessa tutte le informazioni e tutti i dati relativi alla domanda presentata.

## **Articolo 10**

### **Controlli**

1. La Regione, a seguito della concessione e liquidazione dei contributi, effettuerà gli opportuni controlli, a campione, finalizzati a verificare le dichiarazioni sostitutive di notorietà. Tale campione viene quantificato nel 5% delle domande ammesse a contributo.
2. Le risultanze dei controlli al precedente comma 1 saranno debitamente conservate in appositi verbali agli atti del competente Servizio regionale.
3. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte della Regione.

## **Articolo 11**

### **Cause di decadenza e revoca dei contributi**

1. Si incorre nella decadenza del contributo, con conseguente revoca dello stesso, nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati dovesse emergere una falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3.
2. Si incorre inoltre nella decadenza del contributo, con conseguente revoca dello stesso, qualora dovesse essere verificata la sussistenza delle cause ostative indicate nell'articolo 67, comma 8 del D.Lgs. n. 159/2011, secondo le disposizioni di controllo previste nel presente bando.

## **Articolo 12**

### **Informazioni generali sul bando**

1. Informazioni relative ai contenuti e alle prescrizioni previste nel presente bando ed eventuali chiarificazioni e comunicazioni potranno essere reperite:
  - sul portale della Regione Emilia-Romagna al seguente indirizzo: <https://imprese.regione.emilia-romagna.it>, nella sezione dedicata al bando;
  - rivolgendosi direttamente allo Sportello Imprese dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00, Tel. 848800258, chiamata a costo tariffa urbana, secondo il proprio piano tariffario E-mail: [imprese@regione.emilia-romagna.it](mailto:imprese@regione.emilia-romagna.it).

**Articolo 13**  
**Informazioni sul procedimento amministrativo**

1. L'unità organizzativa alla quale è attribuita la responsabilità del procedimento previsto nel presente bando è il Servizio Turismo, Commercio e Sport della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e delle Imprese.
2. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e s.m.i., potrà essere esercitato mediante richiesta scritta e motivata al Servizio sopra indicato. La richiesta di accesso dovrà essere trasmessa tramite PEC al seguente indirizzo [urp@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:urp@postacert.regione.emilia-romagna.it). L'istanza di accesso deve indicare gli estremi dei documenti in relazione ai quali viene richiesto l'accesso o gli elementi che ne consentano l'esatta individuazione oltre che alla generalità del richiedente e gli elementi idonei a provare la presenza dell'interesse giuridicamente rilevante e il motivo di legittimazione collegato all'atto/documento richiesto.

**Articolo 14**  
**Informazioni sulla tutela della privacy**

1. In caso di assegnazione del contributo saranno pubblicati sul sito ufficiale della Regione Emilia-Romagna nella sottosezione Amministrazione trasparente nonché sulla pagina web dedicata al Bando i provvedimenti amministrativi di concessione e liquidazione del contributo nel rispetto della normativa in vigore;
2. il trattamento dei dati forniti è presupposto necessario per la partecipazione al presente bando e per tutte le conseguenti attività necessarie per l'erogazione del contributo;
3. il trattamento dei dati raccolti verrà effettuato nel rispetto delle disposizioni normative in materia di tutela dei dati personali, previste dal Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 ("GDPR") relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
4. il Titolare del trattamento dei dati personali forniti in qualità di Interessato al momento della presentazione della domanda, è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, viale Aldo Moro n. 52 ed il Soggetto Attuatore ai sensi della DGR 1123/2018 per i compiti in materia di protezione dei dati personali, relativamente all'attuazione del "Bando "Bonus una tantum" per guide turistiche e accompagnatori turistici emergenza Covid 19 - Art. 2 L.R.N. 2/2021" è il Direttore Generale Economia della conoscenza, del Lavoro, dell'impresa.

### **1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 – “Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” (di seguito denominato “Regolamento”), l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirLe informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

### **2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 50, cap. 40127.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail [urp@regione.emilia-romagna.it](mailto:urp@regione.emilia-romagna.it).

### **3. Il Responsabile della protezione dei dati personali**

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail [dpo@regione.emiliaromagna.it](mailto:dpo@regione.emiliaromagna.it) o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

### **4. Responsabili del trattamento**

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

### **5. Soggetti autorizzati al trattamento**

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei Suoi dati personali.

### **6. Finalità e base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le finalità di gestione del procedimento relativo al *Bando “Bonus una tantum” per guide turistiche e accompagnatori turistici emergenza Covid-19 -Art. 2 L.R. n. 2/2021”* per:

- verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa per ottenere il contributo (controllo amministrativo);
- adempimenti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013, (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

## **7. Destinatari dei dati personali**

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.

## **8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE**

I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

## **9. Periodo di conservazione**

I Suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

## **10. I Suoi diritti**

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

## **11. Conferimento dei dati**

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. In mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità di cui al paragrafo 6.